

**Sentenza del 11/12/2009 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia****Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruoli - Cartella di pagamento - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Invalidita' (annullabilita') ai sensi dello Statuto del contribuente - Sussiste.

**Massima:**

L'assenza di specifica previsione legislativa che sanzioni di nullita' e quindi di invalidita' le cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, relative a ruoli formati prima del 1 giugno 2008, non significa che le stesse siano legittime sul piano interpretativo e non esclude la sanzione meno grave dell'annullamento delle stesse ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 212/2000.

**Testo:**

## Svolgimento del processo

Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1 e dell'ETR SpA, depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il 06/02/2007, il Sig. Falagario Giuseppe, rappresentato e difeso dal Dott. Vito Schingaro, si è opposto alla cartella di pagamento n. 01420060052643951000 emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 della dichiarazione Modello Unico 2003 e del Modello 770/2003 relativi all'anno 2002, che ha rilevato tardivi versamenti IVA ed IRPEF ed ha iscritto a ruolo le relative sanzioni ed interessi. Con l'atto introduttivo il contribuente ha eccepito:

1) La violazione dell'art. 54 bis del DPR 633/72 e dell'art. 6 comma 5 della Legge 212/00 per non avere l'Ufficio comunicato l'esito della liquidazione della dichiarazione fiscale per il periodo 2002.

2) La violazione dell'art. 7 della Legge 212/00 per mancanza di motivazione. Con nota depositata il 05/03/2007 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1, e, contestando ogni eccezione perché ritenute inconferenti in fatto e diritto, precisa che le comunicazioni di

irregolarità sono state regolarmente inviate al contribuente.

In data 28/12/2007 l'ETR SpA, Agente per la Riscossione dei Tributi per le province di Bari e Brindisi, ha depositato controdeduzioni rilevando la propria carenza di legittimazione passiva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. 13, con sentenza n. 90/13/08 pronunciata il 24/01/2008 e depositata il 10/04/2008, ha rigettato il ricorso del contribuente.

Con appello notificato e depositato l'11/03/2009, il Sig. Falagario Giuseppe, rappresentato e difeso dal Dott. Vito Schingaro, si è opposto alla sentenza dei primi giudici, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ed ha ribadito le motivazioni e le censure proposte nel primo grado di giudizio.

Con controdeduzioni depositate in data 06/05/2009, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1, si è costituita nel giudizio di appello con richiesta di rigetto del medesimo e di conferma dell'operato dei primi giudici.

Con nota depositata in data 06/08/2009 si è costituita l'Equitalia E.TR. - Esazione Tributi SpA, che ha chiesto di "dichiarare il difetto di

legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all'Ente Creditore, e confermare la sentenza della CTP di Bari per quanto di ragione, sul fatto che la cartella di pagamento così come disposto dall'art. 25 DPR 602/73

è conforme al Modello Ministeriale approvato con DM del 28/06/1999 e ss.mm.  
" La causa è trattata nella pubblica udienza del 23/10/2009 e il Presidente,  
come da P.V., dispone la riunione degli appelli proposti dallo stesso contri-  
buiante aventi RGA 671 e 723/09.

Motivazioni della sentenza

L'appellante ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per l'omessa  
individuazione ed indicazione del responsabile del procedimento, così come  
prescritto dall'art. 7 c. 2 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del co-  
ntribuente).

Nel merito, questa Commissione osserva che la Corte Costituzionale con ordin-  
anza 377/2007 ha precisato che la previsione di cui al citato art. 7 "lungi  
dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza  
dell'attività amministrativa, la piena informazione al cittadino e la garan-  
zia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e  
dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione". Ed ancora, l'indicazione  
del responsabile del procedimento è obbligatoria sui ruoli consegnati dall'  
01/06/2008, così come previsto dall'art. 36 c. 4-ter del D.L. 248/2007, conv-  
ertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, e deve "escludersi che, anteri-  
ormente all'emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazion-  
e del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di  
pagamento" (Corte Costituzionale Sent. 58 del 27/02/2009).

L'assenza di specifica previsione legislativa che sanzioni di nullità e quin-  
di di invalidità i ruoli consegnati prima dell'01/06/2008, non significa che  
gli stessi siano legittimi sul piano interpretativo e non esclude la sanzio-  
ne meno grave "dell'annullamento" degli stessi. Nel caso di specie, siamo in  
presenza di un vizio di legittimità dell'atto amministrativo, per mancato r-  
ispetto (leggi violazioni della art. 7 c. 2 L. 212/2000) che come visto impo-  
ne tassativamente, l'indicazione del responsabile del procedimento oltre l'i-  
ndicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni co-  
mplete in merito all'atto notificato o comunicato. Ne consegue il dovuto ann-  
ullamento dell'atto assunto in violazione di detta ineludibile previsione no-  
rmativa. Per quanto evidenziato questa Commissione non entra nel merito dell-  
a richiesta riscossiva, in quanto il motivo su esposto è assorbente di quals-  
iasi altra eccezione e considerata la controversa interpretazione legislativ-  
a della materia del contendere, si dispone la compensazione delle spese del  
primo e del secondo grado di giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale - Sez. XI - accoglie l'appello della par-  
te privata e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'an-  
nullamento della cartella di pagamento. Spese compensate.  
Così deciso in Bari, 23 ottobre 2009